


TRUST IMPRESA FAMIGLIA



Rivista trimestrale
Anno II • N. 1 / aprile 2023

In copertina opera di Mario Rigamonti
Perso nel bosco



Riviste

Rivista registrata: Tribunale di Bologna 22.07.2021, n. 8571
ISSN: 2785-2822

© Copyright 2023 Filodiritto
filodiritto.com

inFOROmatica S.r.l., Via Castiglione, 81, 40124 Bologna
inforomatica.it

tel. 051 9843125 - fax 051 9843529
commerciale@filodiritto.com
segreteria Riviste@filodiritto.com

Progetto fotografico di © Mario Rigamonti – *Perso nel bosco*

*La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i film, i microfilm, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le fotocopie utilizzate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale, o comunque per esigenze diverse da quella personale, potranno essere effettuate solo a seguito di espressa autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazione per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana, 108 - 20122 Milano.
e-mail: autorizzazioni@clearedi.org, sito web: www.clearedi.org*

DIRETTORE RESPONSABILE Antonio Zama

COMITATO DI DIREZIONE Marco Montefameglio, Daniele Muritano, Annapaola Tonelli, Antonio Zama, Duccio Zanchi

COMITATO SCIENTIFICO Filippo Corsini, Giovanni Fanticini, Barbara Franceschini, Paolo Gaeta, Lucilla Gatt, Roberta Montinaro, Arnaldo Morace Pinelli, Federica Pasquariello, Giorgio Semino, Andrea Vasapoli

COMITATO DI REDAZIONE Giulia Mescolini, Giorgia Perzia



© Mario Rigamonti – *Perso nel bosco*

Il trust di diritto sammarinese come strumento per la trasmissione – anche generazionale – delle collezioni di opere d’arte e “pleasure assets”

di [Simone Arcangeli](#)

ABSTRACT

Il mondo dell’Arte presenta delle tendenze evolutive che si sono molto accentuate negli ultimi anni. Queste dinamiche hanno imposto ed impongono un correlato sviluppo ed utilizzo di istituti giuridici innovativi e di estrema duttilità, di cui l’istituto del Trust rappresenta lo strumento principale. Il contributo analizza alcune di queste tendenze e prefigura l’utilizzo del Trust, abbinato alla Legge regolatrice sammarinese, nel trasferimento e soprattutto, passaggio generazionale delle collezioni di opere d’arte, in un’ottica comparatistica e cross border; in particolare in riferimento all’ordinamento giuridico italiano.

The world of Art presents evolutionary trends, that have become much more pronounced in recent years. These dynamics have imposed and impose a correlated development and use of innovative and extremely flexible legal institutions, of which the legal institution of the trust represents the main instrument. This contribution analyses these trends and prefigure the use of the trust, combined with the regulatory law of San Marino, in the transfer and generational passage of the collections of works of art, in a comparative perspective and cross border; in particular with reference to the Italian legal system.

Sommario

1. Premesse: il mercato dell’arte e le nuove tendenze
2. Il ruolo del trust
3. Gli aspetti critici da considerare nella strutturazione di un trust avente ad oggetto opere d’arte
4. Trust e trusts
5. La legge sammarinese sul trust e le possibili applicazioni nel mondo dell’arte
6. La Corte del trust e dei rapporti fiduciari di San Marino

Summary

1. *Premise: the art market and new trends*
2. *The role of the trust*
3. *The critical aspects to consider in the structuring of a trust involving works of art*
4. *Trust & trusts*
5. *The San Marino law of trust and possible applications in the art world*
6. *The Court of trust of San Marino*

1. Premesse: il mercato dell’arte e le nuove tendenze

Occorre subito premettere, al di là di qualche semplicistica narrazione della materia, che la trasmissione *inter vivos* (compravendita, donazione, etc.) o *mortis causa* di Opere d’Arte

e Collezioni, anche di *pleasure assets*, è un tema estremamente delicato e complesso e va affrontato dal soggetto interessato (collezionista, artista o altro), con estrema cautela. Non esistono in diritto, come in economia, soluzioni totalmente ottimali, tali per cui non

occorra valutare i pro e contro della soluzione oggetto di valutazione. Ciò nell'interesse degli eredi e/o di coloro che verranno poi designati come beneficiari del patrimonio artistico oggetto di trasferimento. Infatti, il concetto di Collezione d'Arte, rappresenta un *quid pluris* rispetto alle singole opere ivi contenute, tale per cui una inopinata divisione e 'smembramento' della stessa, può avere effetti rilevanti in termini di svalutazione degli 'Assets' e quindi del suo valore.

Negli ultimi anni, il numero dei collezionisti e appassionati di opere d'arte è cresciuto considerevolmente, come attestato anche da importanti studi e ricerche di settore (si veda, per esempio rapporto *Deloitte Art & Finance 2022*)¹. In aggiunta ai collezionisti d'arte in senso stretto, questa tendenza attrae un gran numero di altri soggetti (per esempio i cosiddetti millennials in relazione a opere d'arte moderna e contemporanea, NFT e cryptoarte, nonché *passion assets* – orologi, sneakers, etc.), interessati da investimenti di natura non finanziaria, in grado di mantenere ed aumentare il loro valore nel tempo. **Si è creata, di fatto, una nuova importante asset class (sui generis).**

Con questa constatazione, non si vuole affatto sminuire l'importanza dell'impatto emozionale, passionale, di ricerca e selezione artistica, che muove la totalità o quasi, degli investimenti in opere d'arte.

Peraltro, **i beni di natura artistica, a differenza degli asset finanziari, necessitano di particolari cure e attenzioni, che comportano costi aggiuntivi, anche di particolare entità, da cui comunque non si può prescindere.** Vanno considerati a solo titolo di esempio: i costi di ottenimento e attestati di autenticità, ottenibili spesso solo al compimento di accertamenti da parte di professionisti, costi di transazione che possono essere anche del 10-15% aggiuntivi al prezzo di acquisto dell'opera, qualora questa fosse comprata in una casa d'aste, i costi derivanti dalle

polizze e premi assicurativi e i costi di custodia, eventualmente in ambienti protetti.

Tali costi accrescono l'impegno finanziario di questa tipologia di investimento e lo rendono peraltro un investimento particolarmente complesso; conseguentemente cresce la necessità di tutelare l'integrità del bene e dell'investimento e la salvaguardia nel tempo. **Non mancano, in letteratura e nel campo delle ricerche finanziarie, proprio in relazione a queste nuove tendenze, alcuni recenti contributi che mettono in relazione il mercato delle opere d'arte con i più tradizionali mercati finanziari borsistici – azionari in particolare – ed i relativi indici, ponendo in risalto la grande crescita di valore (medio) delle opere d'arte, in particolare delle cosiddette 'bluechip', ossia opere di artisti di fama internazionale, nel medio-lungo periodo.** Basti citare *l'Artnet Index for Fine Art versus Financial Indices (2001-2021)*, fonte Artnet 2022 (www.artnet.com): indice che tramite un grafico mostra la curva di crescita nei venti anni presi in considerazione, del Global Fine Art, rispetto allo S&P500, MSCI World, il Gold Fixing Price ed altri indici finanziari.

Di qui lo sforzo che alcuni nuovi operatori del mercato dell'arte stanno facendo, per traslare ed importare principi e metodi di matrice e derivazione finanziaria in questo settore; si pensi anche al fenomeno della *fractional ownership* delle opere d'arte e dei tentativi in corso, di strutturare dei mercati secondari – piattaforme di transazione – all'uopo dedicati. Ma occorre considerare che, perlomeno al momento, non si può considerare la **Finanza dell'Arte**, come autonoma disciplina scientifica.

Questa non fa parte dell'economia politica e nemmeno della branca della finanza personale, benché le strutture interne delle banche d'affari internazionali e delle maggiori Società di consulenza globali, nonché le strutture di family office e art

¹ «Con riferimento al solo mercato delle aste oggetto di analisi, svoltesi sia in digitale che in presenza, il fatturato complessivo ha conosciuto una crescita del

+67,4% rispetto al 2020 e del +17,7% rispetto al 2019» in <https://www.deloitte.com>.

advisory, stiano creando dipartimenti interni sempre più strutturati su questo tipo di consulenza pluri-professionale e orizzontale (ma ad elevata specializzazione).

Eppure al pari dell'economia politica, la cd Art Finance, evidenzia i meccanismi di valore in un mercato, attraverso la creazione, la distribuzione ed il consumo di un bene (opera d'arte), e al tempo stesso, al pari della finanza personale, si riferisce a scambi di flussi di denaro, che avvengono tra individui e soggetti economici. Di questa 'disciplina', sono state al momento individuate le dinamiche principali, definiti i confini del mercato, ed evidenziati i livelli (bassi secondo alcuni ma in crescita), di correlazione con gli altri mercati dell'economia finanziaria e reale. Molto vi è ancora da fare, ma la strada appare tracciata ed anche, in una certa misura, osservata e studiata.

2. Il ruolo del trust

L'utilizzo del Trust in questo ambito, può essere una soluzione innovativa e funzionale. Quasi sempre il collezionista, che sovente percepisce nella collezione che ha raccolto anche una proiezione di sé, avverte la concreta esigenza di organizzare un adeguato passaggio generazionale di essa, assicurandosi ad esempio che ne venga evitato lo smembramento e che ne siano garantite la conservazione, la valorizzazione e magari la fruibilità da parte del pubblico. Questo passaggio può essere realizzato, appunto, sia attraverso negozi tra vivi, sia mediante disposizioni *mortis causa*.

Benché gli strumenti, gli armamentari giuridici, che collezionisti e artisti hanno a disposizione per definire e gestire il passaggio e trasferimento anche generazionale della propria collezione siano molteplici, il trust si connota tra questi per la estrema duttilità di utilizzo. Fra le caratteristiche del trust, vi sono: protezione dell'unitarietà del patrimonio, riservatezza e ultrattività. La passione e la competenza che caratterizzano il detentore di una collezione, non è certo automatico che vengano tramandate, ma è prerogativa e desiderio di chi possiede tale patrimonio, evitare per quanto

possibile che questo si parcellizzi in sotto-collezioni fra i discendenti o eredi, al fine di conservare la collezione e mantenerne il valore economico.

Mediante il Trust – che descriveremo nel prosieguo nei suoi tratti essenziali – il Disponente (cd *Settlor*), può stabilire condizioni, tempi e modalità di assegnazione della stessa Collezione; per esempio, il raggiungimento di una certa età dei beneficiari; il realizzarsi e avverarsi di una determinata condizione, come il raggiungimento di risultati professionali o di studio e l'accertamento da parte di terzi, che il beneficiario (o i beneficiari) abbia raggiunto una necessaria *expertise*, per gestire in modo corretto un patrimonio artistico. Inoltre, il Trustee, che in questi casi quasi sempre è un soggetto professionale, con competenza specifica nel settore, può garantire una gestione più efficace ed oculata, rispetto all'affidamento diretto agli stessi eredi.

3. Gli aspetti critici da considerare nella strutturazione di un trust avente ad oggetto opere d'arte

Nondimeno occorre rilevare, come si è accennato in apertura a proposito dei pro e contro di ogni scelta, che **anche la strutturazione di un trust, come gli altri strumenti giuridici usualmente utilizzati all'uopo (donazione, testamento, fondazione etc.), dovrà tenere in debita considerazione la presenza di importanti norme imperative, di diritto interno italiano ed in particolare nella trasmissione *mortis causa*, di diritto successorio.**

In *primis*, quelle che riservano determinati diritti ai legittimari nel caso venissero appunto con il trust designati beneficiari, soggetti che non appartengono a determinate categorie (disciplina di tutela dei successori cd necessari di cui all'articolo 536 seguenti Codice Civile; ossia coniuge, discendenti e in alcuni casi ascendenti, sempre in linea retta) e come il divieto di patti successori (di cui all'articolo 458 del Codice Civile), divieto peraltro non previsto in altri ordinamenti statali. I patti successori sono una categoria di contratti o atti unilaterali, che hanno come oggetto la

successione di una persona non ancora defunta. L'articolo 458 Codice Civile sancisce appunto la nullità dei patti successori, vietando che si possa disporre di una eredità propria o altrui per convenzione.

Occorre infatti considerare che un trust tra soggetti (disponente, trustee, eventuale beneficiario e guardiano) aventi residenza in Italia e riguardante beni siti in Italia, quindi senza nessun elemento di internazionalità od anche con taluni elementi di internazionalità (a parte la legge regolatrice che sarà evidentemente una legge straniera, non essendo l'istituto disciplinato da una legge interna), rimane comunque sottoposto ad alcuni principi inderogabili del diritto italiano, quali appunto quelli sopra indicati.

Per quanto riguarda i trust non testamentari, anche qui occorrerà sottolineare che tali atti sono soggetti all'azione revocatoria, ordinaria o fallimentare, qualora lesivi della garanzia dei creditori sul patrimonio del disponente, al ricorrere evidentemente delle particolari condizioni previste dall'articolo 2901 Codice Civile, pur con alcune specificazioni per il particolare assetto strutturale del trust².

Un tema particolarmente complesso è poi l'interferenza (e le connesse successive problematiche) delle norme relative alla eventuale pertinenza della collezione o delle opere d'arte, come beni culturali, oggetto di vincoli attuali o anche solo potenziali, da parte della Pubblica Amministrazione, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42³, a cui in questa sede si fa solo un generico riferimento e rinvio.

4. Trust e trusts

Si deve evidenziare e sottolineare che il trust è uno degli istituti più tipici del *common law* ed anche uno dei più difficili da comprendere per un giurista di *civil law*, non potendo

essere assimilato, a parte certe similitudini con alcuni specifici istituti, a nessuna figura giuridica dei sistemi di derivazione romanistica. Tuttavia la lenta ma progressiva comprensione dell'istituto da parte dei giuristi e degli operatori di civil law, è stata invero, molto facilitata da diverse sentenze e decisioni delle corti di merito e di legittimità italiana, che si sono succedute in particolare negli ultimi 25 anni, ma anche dalle circolari esplicative dell'Agenzia delle Entrate, che se pur focalizzate sul lato tributario ed impositivo, hanno finito per inquadrare anche dal punto di vista civilistico 'continentale', l'istituto.

Uno degli insegnamenti del prof. Maurizio Lupoi, maggiore studioso italiano della materia, è quello appunto di mettere in evidenza che non esiste un'unica tipologia di Trust ma vari Trusts, potremmo dire tanti quanti sono ormai i molti ordinamenti stranieri che lo prevedono e variamente lo disciplinano. Per ragioni dottrinarie e scientifiche, i vari trusts e relative leggi regolatrici, sono stati accumulati, dai comparatisti – per quanto riguarda le loro caratteristiche principali e principi fondanti – secondo alcuni schemi o modelli internazionali. Proprio la pluralità degli ordinamenti che prevedono una disciplina per la costituzione e regolamentazione del trust e la differenza anche sensibile, di regole tra un ordinamento statale ed un altro, non consentono una definizione, se non di massima, e generalissima della figura; che potrà appunto mutare e di molto, a seconda della Legge scelta dal disponente.

Volendo creare, un minimo comune denominatore, per i trust destinati ad avere efficacia anche nell'ordinamento interno italiano – al di là della considerazione generale espressa dal Prof. Lupoi, che tutti i Trusts appartengono alla categoria dei fenomeni gestori (categoria conosciuta in ogni ordinamento

² Il trust può essere soggetto ad azione revocatoria ove sia integrato il requisito dell'evento *damni* e purché la domanda di revocatoria investa l'istituto del trust nella sua interezza, Cass. Civ. sez. III, 2022 n. 19428 e Corte d'Appello, Ancona, sez. II, 2022, n. 1389.

³ Come disciplinato dall'articolo 15 del citato d.lgs. n. 42 del 2004; «La dichiarazione» dell'interesse culturale

«è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, della cosa che ne forma oggetto». Altri articoli del Codice dei Beni culturali vengono in considerazione nei trasferimenti (e nella relativa regolamentazione), di collezioni di opere d'arte notificate, anche con l'utilizzo o mediante trust.

giuridico) – conviene fare affidamento sulla legge del 16 ottobre 1989 n. 364, con la quale l'Italia ha ratificato la Convenzione dell'Aia, del 1° luglio 1985, sulla legge applicabile ai trust. In particolare l'art. 2, che peraltro non ha l'obiettivo di definire il Trust, ma soltanto quali siano gli istituti giuridici ai quali si applicano le disposizioni della stessa Convenzione, lo descrive in questo modo: *'con il Trust, un disponente (settlor), con atto tra vivi o anche a causa di morte, trasferisce la proprietà di beni, sotto il controllo di un fiduciario (trustee), per un fine specifico e nell'interesse di uno o più beneficiari'*. Si individuano in questa definizione 2 tipologie di Trust: il trust di scopo ('per un fine specifico') e il trust con beneficiari. Questa ed altre suddivisioni tipologiche, per la verità, hanno una funzione importante, ma provocano una semplificazione inevitabile di un fenomeno molto complesso. Peraltro, l'esame della effettiva portata della Convenzione sarebbe molto laborioso; si può in questa sede notare che la stessa si applica non solo ai trust, ma ad una vasta serie di rapporti giuridici; in dottrina si è coniata l'espressione 'Trust amorfo' per indicare che l'articolo 2 presenta connotati così vaghi, da attagliarsi anche a istituti di diritto italiano, che nessuno penserebbe di qualificare trust, come ad esempio il mandato a società fiduciaria e l'affidamento di somme per investimento a gestori specializzati.

5. La legge sammarinese sul trust e le possibili applicazioni nel mondo dell'arte

Come più sopra evidenziato, l'istituto del trust, si adatta certamente a svariate applicazioni nel mondo dell'arte. Ed infatti è spesso utilizzato dagli operatori del settore. Una legge potenzialmente utilizzabile, sicuramente agevolativa in un progetto di trust perché – come prima ovvia considerazione e constatazione, l'unica in lingua italiana – è la legge sammarinese rubricata 'L'istituto del Trust', del 1° marzo 2010 n. 42, successivamente

modificata e integrata nell'impianto originario, da altre disposizioni primarie e secondarie di attuazione.

La Repubblica di San Marino è stato il quinto Paese di civil law, dopo Malta, Italia, Olanda e Lussemburgo, a ratificare la Convenzione dell'Aia del 1° luglio 1985 (con il Decreto 20 settembre 2004 n. 119), ed il secondo, dopo il Lichtenstein, a strutturare una legge interna, che disciplinasse in modo completo l'istituto del Trust.

Una legge definita «innovativa, originale, individuale, anticonformista e visionaria»⁴, che dovrebbe interessare particolarmente i giuristi e gli operatori del diritto, per l'autenticità e l'autonomia dei principi fondanti la legge rispetto a quelli sottostanti il modello del trust internazionale ed il modello del trust inglese. Il legislatore di San Marino, anche con modifiche successive all'impianto originario, è stato in grado di individuare soluzioni efficienti che si sono perfettamente innestate nel sistema del diritto comune di San Marino, tuttora fonte integrativa del diritto.

Questi ha fatto ricorso a soluzioni di un certo rigorismo e formalità: adempimenti vari, rispetto di termini, previsioni e sanzioni anche penali per il trustee, istituzione del registro dei Trust tenuto e regolamentato da Banca Centrale della Repubblica di San Marino, volti a garantire, al massimo grado, il rispetto della volontà del disponente, il bilanciamento fra i diversi soggetti del trust e gli scopi voluti appunto dal disponente.

Vediamo ora, rispetto alla definizione (rectius; descrizione) sopra indicata di trust, prevista dalla Convenzione dell'Aia, la nozione che ne dà la Legge sammarinese (Articolo 2); '1. *Si ha trust quando un Soggetto è titolare di beni nell'interesse di uno o più beneficiari o per uno scopo specifico, ai sensi della Legge.* 2. *Non è incompatibile con l'esistenza di un Trust, la circostanza che il disponente ricopra l'ufficio di Trustee, oppure si riservi alcuni*

⁴ A. Vicari, *La scelta della legge regolatrice dei trust: una questione di Principia beneficiari, in trust e attività fiduciarie*, 2011, p. 1.

diritti o poteri. 3. Il Disponente e il trustee possono essere beneficiari del trust, ma il trustee non può essere l'unico beneficiario del trust. 4. Il medesimo atto istitutivo può istituire trust per beneficiari e trust di scopo'.

Nel trust, oltre alla già citate figure del disponente, del trustee e dei beneficiari, spesso viene prevista la figura del Guardiano (*protector*), al quale possono essere attribuite dal settlor, diverse funzioni, come ad esempio: esercitare poteri amministrativi di concerto con il gestore (trustee), esprimere il benessere sulle decisioni assunte dal trustee, impartire direttive o istruzioni al gestore e supervisionare l'attività di amministrazione del trust. Viene considerato come una specie di supervisore del trustee e l'elemento fondamentale consiste nel fatto che il *protector* non può agire nel proprio interesse, ma ha il dovere di esercitare le sue funzioni nell'interesse del trust e dei beneficiari, assumendone le relative responsabilità.

La figura del protector può certamente avere un senso nella strutturazione di un trust collegato ad una collezione di opere d'arte. Nella Legge sammarinese il Guardiano viene definito come *'il soggetto che esercita il controllo sull'operato del trustee o le altre attribuzioni demandategli dall'atto istitutivo'* (Articolo 1 lettera k). È il caso di ricordare che per la Legge sammarinese, l'atto costitutivo di un trust di scopo deve prevedere l'ufficio del Guardiano e lo legittima ad agire contro il trustee in caso di inadempimento dei suoi compiti. Mentre l'atto istitutivo del trust per beneficiari, può (si tratta quindi di una mera facoltà per il disponente) prevedere l'ufficio del Guardiano, ma deve prevederlo soltanto per il periodo durante il quale, non vi siano beneficiari in esistenza.

Ai fini del trust avente ad oggetto collezioni di opere d'arte, viene in rilievo l'articolo 11 che disciplina il 'Fondo in Trust': *'Qualsiasi bene, ai sensi della Legge, può essere incluso nel fondo in Trust, senza necessità di insinuazione* – quindi evidentemente anche opere arte, ma anche qualunque diritto, potere, facoltà, o aspettativa suscettibile di valutazione economica – L'articolo 11

continua; *'Appartengono al fondo in trust i beni di cui il trustee diviene titolare, nell'esercizio del proprio ufficio, ivi inclusi quelli derivanti dalle operazioni poste in essere dal trustee, comprese quelle di investimento e disinvestimento, dai proventi e dai frutti, comunque prodotti dai suddetti beni. Se l'atto istitutivo non dispone diversamente, un trustee può accettare da chiunque abbia interesse, beni da aggiungere al fondo in trust'.*

Fondamentale poi il tema degli effetti giuridici che comporta la strutturazione di un (valido) atto istitutivo di trust, concetto e principio ribadito anche dal legislatore sammarinese, ossia la cd separazione patrimoniale ed il vincolo di destinazione di cui all'articolo 12 della Legge secondo cui: *'Il Fondo in trust è separato dai beni personali del trustee, e da quelli di pertinenza di altri soggetti o di altri trust; in particolare: i beni in trust non possono essere oggetto di azione da parte dei creditori personali del trustee'.*

Si evidenzia nuovamente quindi che al Trust si legano importanti vantaggi quali appunto la segregazione degli assetti trasferiti, rispetto sia al patrimonio del disponente che a quello del trustee; non si dimentichi però che anche l'atto costitutivo del trust – come più sopra indicato – può essere oggetto di azione revocatoria da parte dei creditori del disponente. La quale situazione, ossia la soggezione all'azione revocatoria, trova ampio riscontro nella giurisprudenza e casistica nei trust istituiti negli ultimi anni.

Va rilevato che rispetto alla Fondazione, anche essa spesso utilizzata nel mondo dell'arte, il Trust non prevede strumenti pubblicistici di controllo sull'attività del fiduciario-trustee (la quale disciplina è stata peraltro semplificata dalla riforma italiana del terzo settore), se non quelli stabiliti privatisticamente dallo stesso disponente (ad esempio appunto con l'istituzione del ruolo del protector - guardiano), o dalla Legge regolatrice; si considerino in tal senso, le disposizioni della Legge sammarinese relativi all'attività del Trustee.

Venendo poi nuovamente ad alcune ulteriori considerazioni di diritto successorio, in

relazione al diritto italiano (in relazione ad un trust retto dalla legge sammarinese), il trust costituito *inter vivos*, è considerato un atto liberale tra vivi se produce effetti, sul piano beneficiario, dopo la morte del disponente ed è da qualificarsi come donazione indiretta, riconducibile nell'ambito della categoria di cui all'articolo 809 del Codice Civile (Cassazione Sezioni Unite 18831/2019). **Dunque, quel Trust posto in essere per gestire il passaggio generazionale, anche di una collezione di opere d'arte, ricadrà nel novero delle donazioni indirette, con la conseguenza di rilevare sia per la riunione fittizia, ex articolo 556 Codice Civile, sia per essere esposto alla azione di riduzione, ex articolo 555 Codice Civile.**

Inoltre anche l'oggetto del trust se donatari indiretti siano dei legittimari, è oggetto dell'imputazione *ex se* e può venire riguardato dalla collazione, con la conseguenza di porre in essere un assetto potenzialmente instabile, come per la donazione contrattuale e per la fondazione.

Ove la destinazione della collezione di opere d'arte eccedesse per valore la quota disponibile, l'assetto preconizzato attraverso il trust potrebbe cadere ed essere sostanzialmente destrutturato e la collezione essere richiamata nella massa ereditaria, così da rischiare lo smembramento, quale possibile conseguenza della inevitabile divisione ereditaria.

Nondimeno a parte alcune avvertenze e criticità che abbiamo ampiamente sopra esposto, attraverso il trust, se ben ponderato e strutturato, si verrebbe a superare la maggiore criticità che si riscontra in sede di passaggio generazionale, dei patrimoni di famiglia; ossia evitare che la collezione si parcellizzi in sotto-collezioni, assegnate agli eredi, garantendo quindi l'unitarietà della collezione e di conseguenza, il mantenimento del suo valore. Ciò avviene, ad esempio, individuando nel trustee, l'unico proprietario dei beni artistici, facenti parte della collezione e stabilendo che lo stesso mantenga questo rapporto di appartenenza, in relazione alle opere d'arte fino al verificarsi di un certo termine (per esempio il

raggiungimento di una certa età e condizioni – es. *expertise* tecnica - dei beneficiari).

6. La corte dei trust e dei rapporti fiduciari di san marino, una novità sul piano internazionale

Il legislatore sammarinese ha opportunamente previsto un Tribunale Specializzato per controllare e supervisionare le dinamiche afferenti ad un rapporto di Trust o di affidamento fiduciario, dinamiche che come tutti i rapporti di durata, si possono presentare durante il suo concreto svolgimento. Possono verificarsi problematiche di natura patologica o relative alla gestione e amministrazione del trust. Il Tribunale in questione prende il nome di «Corte per il Trust e per i rapporti fiduciari», chiamata in particolare a operare *ex ante*, con rigore, competenza e celerità su tutti gli aspetti inerenti alla vita di un Trust. Il ruolo della Corte non è propriamente quello di risolvere contenziosi giudiziari (per i quali rimane competente il Tribunale Ordinario), ma più spesso viene investita anche e soprattutto, nel risolvere dubbi interpretativi su di un atto istitutivo o anche quando l'atto istitutivo non abbia considerato il contesto, le circostanze che il trustee si trova a dirimere e per il quale ha necessità di una guida.

Bisogna da subito evidenziare che il controllo e supervisione giurisdizionale è invero un elemento essenziale del Trust, nelle maggior parte delle Giurisdizioni anglosassoni, tant'è che nei sistemi di common law, nessuno dubita del fatto che *'il disponente non possa sottrarre il trust al potere di controllo e supervisione del Giudice ('the jurisdiction of the Court to supervise a trust [...], cannot be ousted by a trust settlor)'*.

Nell'esperienza anglosassone, i rapporti di trust si differenziano da quelli contrattuali, proprio per l'essere sottoposti a questo controllo preventivo durante la loro esecuzione; i primi sono oggetto del controllo e supervisione del Giudice durante l'adempimento, mentre i secondi no, coinvolgendo il Giudice, solo al momento del sorgere della controversia.

I poteri di controllo e supervisione, previsti dall'articolo 53 della Legge sammarinese sul Trust, sono esercitati dalla Corte attraverso procedimenti di volontaria giurisdizione (articolo 12 Decreto Delegato 30 settembre 2013 n. 128). L'oggetto della volontaria giurisdizione non riguarda solo la cura di interessi privati, ma è estesa alla tutela di interessi generali, pubblici e superindividuali, legati all'integrità dei beni in trust ed alla corretta amministrazione dei rapporti di trust. La volontaria giurisdizione in materia di trust, si distingue dunque da quella contenziosa, non solo per essere proposta alla tutela di rilevanti interessi pubblici, e superindividuali ma anche per non avere ad oggetto controversie o presupporre inadempimenti o mirare all'accertamento definitivo di diritti.

Per questi aspetti, la volontaria giurisdizione della Corte, ricalca funzionalmente la *'supervisory jurisdiction over trust'* attribuita al Giudice nei sistemi di common law, la quale si distingue nettamente dalla giurisdizione contenziosa, per non avere per oggetto l'accertamento dei diritti dei beneficiari e per non presupporre l'esistenza di un *'breach of trust'*.

Sui rapporti tra giurisdizione contenziosa e giurisdizione volontaria, fondamentale e altamente chiarificatrice (anche in un'ottica comparatistica ed internazional-privatistica) è stata la recentissima Ordinanza del Presidente della Corte per i Trust e i rapporti fiduciari, avv. Andrea Vicari, del 9 febbraio 2023 (causa n. 2021/06/VG), che partendo, ovviamente, da un caso concreto, ha tracciato un quadro sistematico di una serie di punti fondanti del Trust e della Legge sammarinese.

Oltre a definire appunto i poteri di controllo e supervisione della Corte nell'ambito della volontaria giurisdizione, l'Ordinanza si è lungamente intrattenuta sul tema dell'arbitrato e i rapporti con la legge applicabile sul Trust, del regime pubblicitario (struttura, funzioni e interessi protetti) e del Registro del Trust quale strumento di pubblicità legale.

Inoltre è stato anche inquadrato, il tema, più marginale dal punto di vista concettuale e dottrinario, della frammentazione (in più leggi)

della legge regolatrice del trust, in relazione alla specifica disciplina all'uopo prevista nella Convenzione dell'Aia (cosiddetto *Dépeçage*). Il tutto con numerosi e pregevoli spunti di diritto comparato ed internazionale.

La Corte sammarinese è composta da sette giuristi, di chiara fama internazionale e che si sono distinti in materia di trust, che restano in carica per cinque anni. La sua composizione è variegata in modo tale da poter garantire la massima competenze su ogni ambito del trust. Il controllo e la supervisione di qualsiasi trust regolato dalla Legge n. 42 del 2010 competono quindi alla Corte. È infatti difficile (impossibile), pensare a un atto di trust che possa prevedere e regolare tutte le situazioni e gli eventi che si possano verificare nella lunga esistenza dello stesso e la Corte vuole rappresentare un punto di riferimento per alcune importanti scelte che dovrà operare il trustee, nel corso del rapporto.

La particolarità di tale Tribunale è anche nella facilità al quale si può accedere. Non solo gli avvocati sanmarinesi possono accedere alla Corte ma anche gli avvocati italiani, purché siano domiciliati presso un avvocato sanmarinese. Anche i costi d'accesso alla Corte sanmarinese sono piuttosto bassi rispetto a quelli di una Corte anglosassone. Spesso – come sopra accennato – nel momento di redazione di un atto istitutivo di un trust, non è possibile prevedere tutte le situazioni e gli eventi che si possono verificare; per questo subentra la Corte, vista come punto di riferimento per il Trust.

Tra la Corte e il trustee si viene così a creare un rapporto di collaborazione; in particolare il trustee, ai sensi dell'articolo 53 della Legge sul Trust, può rivolgere istanza alla Corte al fine di essere autorizzato a compiere un atto utile che non rientri nei suoi poteri, inoltre può ottenere la ratifica ad un atto già compiuto o far apportare dal Giudice le modificazioni dell'atto istitutivo che si siano rese necessarie ed opportune. Da ultimo può ottenere una pronuncia relativa al compimento di un atto inerente all'ufficio, qualora si trovi in uno

stato di incertezza in merito al compimento di tale atto.

Si nota quindi un'inversione e trasformazione del ruolo del Giudice. Mentre in riferimento al diritto dei contratti, il Giudice interviene per occuparsi dell'inadempimento, nel caso del Trust, il Giudice interviene per assicurare l'esatto adempimento del trustee. Dal giudice Censore al Giudice Facilitatore.

Nell'economia generale della valutazione sulla opportunità della istituzione di un Trust, per consentire un adeguato passaggio generazionale anche delle collezioni di opere d'arte, questo aspetto nella scelta della Legge regolatrice sammarinese – relativo alla presenza di una Corte specializzata – va ponderato in modo adeguato e correttamente valorizzato.



© Mario Rigamonti – *Perso nel bosco*